

Modifiche dell'aliquota IVA ordinaria

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138 – Conversione nella legge n. 148 del 14 settembre 2011

La legge in esame converte il decreto legge n. 138/2011 (c.d. ma-novra bis) e contiene numerose novità fiscali rispetto al testo del decreto legge convertito tra le quali si segnalano:

- ✓ l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%,

- ✓ il potenziamento ed l'incentivazione dell'attività di accertamento da parte dei comuni, attribuendo ai comuni il 100% del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento,

- ✓ la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti,

- ✓ il nuovo regime del contributo di solidarietà,

- ✓ il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003,

- ✓ la possibilità per il venditore di un immobile di continuare ad utilizzare la detrazione fiscale spettante per le spese di ristrutturazione edilizia,

- ✓ nuove disposizioni relative al processo tributario e alla giustizia tributaria,

- ✓ l'introduzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero,

- ✓ la riduzione dei benefici fiscali a vantaggio delle società cooperative relativamente alle somme destinate a riserve indivisibili,

- ✓ la maggiorazione di 10,5 punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società (IRES) per le c.d. società di comodo ed estensione dell'applicazione della maggiorazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi,
- ✓ nuove norme antielusione per contrastare l'intestazione fittizia di beni a società ed altri comportamenti elusivi,
- ✓ l'introduzione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari,
- ✓ l'inasprimento dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA,
- ✓ la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per gli esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante,
- ✓ l'anticipazione della manovrabilità dell'addizionale regionale IRPEF,
- ✓ la cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF,
- ✓ la nuova disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione.

Con riferimento all'argomento in oggetto, si informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011. La legge entra in vigore il **17 settembre 2011**, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Con questa circolare si comincia l'analisi delle principali novità fiscali contenute nella legge in esame rispetto al testo del decreto legge convertito, affrontando in questa sede l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20 al 21%.

AUMENTO DELL'IVA DAL 20 AL 21% E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI – ART 2, COMMI DA 2-BIS A 2-QUATER

Aumento dell'IVA dal 20 al 21 per cento

Il provvedimento in esame **aumenta dal 20 al 21 per cento** della base imponibile **l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto** (art. 16 del D.P.R. n. 633/1972).

La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Al proposito si ricorda che il momento di effettuazione delle operazioni è disciplinato in via generale dall'art. 6 del DPR n. 633/1972 che determina il momento impositivo sulla base di fatti o atti che variano in funzione del tipo di operazione, ossia, in modo estremamente semplificato e di regola, nei seguenti momenti:

- per le prestazioni di servizi, l'operazione IVA si considera effettuata al momento del pagamento;
- per le cessioni di beni:
 - per i beni immobili l'operazione IVA si considera effettuata nel momento della stipulazione dell'atto,
 - per i beni mobili rileva il momento della consegna o spedizione del bene,
- se in un momento antecedente a quelli sopra descritti, o indipendentemente dagli stessi, viene emessa fattura, l'operazione IVA si considera effettuata alla data della fattura (per l'importo fatturato);
- se in un momento antecedente ai precedenti viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo pagato, l'operazione IVA si considera effettuata alla data del pagamento.

Regole particolari sono stabilite per alcune prestazioni di servizi e cessioni di beni (cessione con effetti differiti, somministrazione, permuta, ecc.), pertanto, si rinvia per un'analisi più dettagliata e completa al testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 citato.

La legge di conversione del decreto legge n. 138/2011 in esame stabilisce tuttavia che l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota IVA non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati all'articolo 6, quinto comma del DPR n. 633/1972 (c.d. operazioni ad esigibilità differita), per le quali fino al 16 settembre 2011 (giorno precedente la data di entrata in vigore della legge stessa) sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato pagato.